Allegato "B" all'atto Repertorio n. 11.511 e n. 8.478	
Raccolta	
STATUTO DELLA "AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN On-	
lus - SEZIONE DI LECCE"	
ART. 1-DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
L'Associazione, costituita ai sensi dell'art 14 e seguenti	
del Codice Civile a Nardò il 10 marzo 1998 con atto del Nota-	
io Dr. Alfredo CILLO di Lecce, repertorio n 96208, ha la de-	
nominazione "AIPD - Associazione Italiana Persone Down Onlus	
- Sezione di Lecce".	
Una volta iscritta all'anagrafe delle ONLUS, l'Associazione	
utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno di-	
stintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione	
"organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acroni-	
mo "ONLUS".	
L'Associazione è sezione autonoma dell'AIPD - Associazione I-	
taliana Persone Down, con sede in Roma, Viale delle Milizie	
n. 106, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repub-	
blica n 118 del 18 marzo 1983 ed iscritta nel Registro delle	
Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n. 318 dell'8	
giugno 1983 e che verrà qui di seguito denominata per brevità	
"AIPD Nazionale".	
L'Associazione è retta dal presente statuto, ha sede in Nardò	
alla Piazza Caduti di Via Fani n. 2, non ha fini di lucro,	
garantisce ai propri Soci la democraticità della struttura e	

le conseguenti pari opportunità e dignità.	
L'associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può	
essere deliberato solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci	
ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 11 o dal Consiglio di Ammi-	
nistrazione dell'AIPD Nazionale con propria delibera, nei so-	
li casi in cui:	
1) la Sezione non operi più in armonia con le finalità sta-	
tutarie ed operative dell'AIPD Nazionale;	
2) per gravi irregolarità statutarie e amministrative com-	
prese le norme derivanti dal Regolamento delle Sezioni.	
ART. 2-SCOPO	
L'Associazione ha lo scopo, senza fini di lucro anche indi-	
rettamente ed esclusivamente per fini di solidarietà e di u-	
tilità sociale, di operare a favore delle persone Down e del-	
le loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione a	
socio, in armonia con le finalità statutarie ed operative	
dell'AIPD Nazionale, nonchè di contribuire allo studio della	
sindrome di Down (trisomia 21), ad un'aggiornata informazione	
sulla stessa, all'inserimento e integrazione scolastica, la-	
vorativa e sociale a tutti i livelli delle Persone Down, ac-	
compagnando le stesse nel loro percorso di vita dall'infanzia	
all'età adulta.	
A tale scopo l'Associazione si propone tra l'altro di:	
a) intervenire per dare ai familiari - fino dalla prima fase	
più critica del processo di accettazione del trisomico - so-	

stegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi	
pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni	
ed esperienze;	
b) facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di	
bambini e ragazzi con Sindrome di Down nelle scuole di ogni	
ordine e grado;	
c) promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire	
l'inserimento di tutte le persone con Sindrome di Down nella	
società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti	
i livelli, anche con l'organizzazione e la gestione di pro-	
getti per lo sviluppo dell'autonomia personale ed esterna e	
di corsi di formazione professionale, con la partecipazione	
del mondo imprenditoriale e produttivo;	
d) promuovere la realizzazione di strutture e servizi ade-	
guati per rispondere alle esigenze, anche residenziali, del-	
l'età adulta come previsto dalle norme vigenti, assumendose-	
ne, se necessario, la gestione diretta;	
e) raccogliere per un'ampia divulgazione al più vasto pub-	
blico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura	
della Sindrome di Down, nonchè sulle circostanze che sembrano	
favorirne l'insorgere e sulle misure preventive rese disponi-	
bili dalla scienza; promuovere ricerche, anche attraverso	
l'istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulte-	
riori e migliori informazioni sia per la prevenzione che per	
la messa al punto del programma più idoneo per lo sviluppo	

delle potenzialità fisiche, mentali ed espressive delle per-	
sone Down; favorire la diffusione delle informazioni e delle	
conoscenze anche attraverso proprie pubblicazioni;	
f) creare una rete di consulenti formata da medici, operato-	
ri sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai	
problemi della Sindrome di Down, al fine di conseguire una	
migliore assistenza generale; favorire con ogni mezzo la for-	
mazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e	
sociali, anche organizzando di rettamente convegni e corsi	
per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli	
operatori sociosanitari;	
g) diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legi-	
slativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le	
persone con sindrome di Down;	
h) offrire agli organi legislativi e di governo della Regio-	
ne e degli altri Enti locali una responsabile collaborazione	
nell'applicazione delle norme vigenti nella formulazione di	
piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, e-	
splicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e	
pressione;	
i) tenere i contatti con tutte le associazioni che si occu-	
pano dei problemi delle persone Down, handicappate e dell'in-	
fanzia in generale per coordinare con esse le attività di ri-	
vendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e	
scambiare con esse le informazioni utili relative all'atti-	

vità svolte nelle singole associazioni;	
l) tutelare la dignità della persona trisomica e gli altri	
suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla di-	
chiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui di-	
ritti degli handicappati;	
m) patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o	
attività che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione	
opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perse-	
guire lo scopo anzidetto;	
n) promuovere, sostenere, e incentivare la costituzione di	
cooperative sociali di tipo A e B.	
L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà	
assumere partecipazioni e interessenza in altre associazioni,	
cooperative, enti e organismi in genere che abbiano scopi a-	
naloghi o connessi al proprio.	
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle	
menzionate, a eccezione di quelle a esse direttamente	
connesse.	
I servizi e le attività sono aperte a tutti.	
L'AIPD Sezione di Lecce - ONLUS non può in nessun caso svol-	
gere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus - menzio-	
nate all'art. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 460/1997	
 - ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.	
ART. 3-SOCI: CATEGORIE, OBBLIGHI E DIRITTI	
L'Associazione è composta dai soci:	

a) ORDINARI: le persone Down emancipate, genitori, anche a-
dottivi, fratelli sorelle, parenti entro il IV grado e tuto-
ri, curatori, amministratori di sostegno e trustee delle per-
sone con sindrome di Down (anche nel caso di decesso della
persona Down) nonchè le persone con sindrome di Down emanci-
pate che si impegnino, nei limiti delle singole possibilità e
competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con
spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per
l'attuazione ed il perseguimento dello scopo dell'Associazio-
ne. Può essere socio ordinario soltanto chi sia anche socio
dell'AIPD Nazionale.
b) BENEMERITI: le persone fisiche e giuridiche, gli Enti e
le Associazioni che, non rientrando nelle categorie preceden-
ti, abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante,
al perseguimento delle finalità dell'Associazione, acquisendo
particolari meriti.
E' garantita l'effettività del rapporto associativo tramite
una disciplina uniforme dello stesso e delle modalità asso-
ciative. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa.
Tutti i Soci hanno l'obbligo e il diritto di rispettare ed
osservare lo Statuto dell'Associazione, i deliberati degli
Organi Statutari, il Regolamento delle Sezioni e non possono
 in alcun modo e con nessun mezzo ledere l'immagine dell'Asso-
ciazione, ovvero arrecare nocumento alla stessa o agli altri

Coni	
Soci.	
Tutti i Soci hanno inoltre il diritto di usufruire dei servi-	
zi che l'Associazione offre, di essere informati sulle varie	
iniziative ed attività, di partecipare democraticamente, gra-	
tuitamente e volontariamente alla vita dell'associazione in	
base alle proprie capacità, competenze e disponibilità.	
ART. 4-SOCI: Ammissione, recesso, esclusione	
Il Socio ORDINARIO è ammesso a domanda dell'interessato. Con	
la presentazione della domanda di ammissione il Socio espli-	
citamente accetta sia lo statuto della Sezione che quello	
dell'AIPD Nazionale. La presentazione della domanda di iscri-	
zione all'AIPD Nazionale ed il relativo versamento della quo-	
ta nazionale possono essere effettuati anche tramite la se-	
zione che ne curerà l'inoltro. Il Consiglio di Amministrazio-	
ne, costatata la dovuta presentazione contemporanea di iscri-	
zione all'AIPD Nazionale, nonchè l'avvenuto versamento delle	
rispettive quote annuali, con delibera, accetta la domanda a	
socio ordinario. Il Socio può recedere od essere escluso a	
norma dell'art. 24 del Codice Civile. Il socio è tenuto al	
versamento della quota minima della Sezione e dell'AIPD Na-	
zionale entro il 28 febbraio dell'anno in corso. La qualità	
di socio non si perde nel caso che il versamento avvenga in	
ritardo purchè entro l'anno solare, dopo tale data il socio	
viene d'ufficio considerato recedente e per essere riammesso	
dovrà presentare nuova domanda.	

Il SOCIO, quando abbia cessato di appartenere all'Associazio-	
ne non può più ripetere le quote associative e gli eventuali	
altri contributi versati, nè ha alcun diritto sul patrimonio	
dell'Associazione; la qualità di Socio non è trasmissibile.	
Il Socio BENEMERITO è nominato dall'Assemblea.	
ART. 5-RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO	
 Le risorse economiche ed il patrimonio della Associazione so-	
 no costituite da:	
 a) quote associative e contributi degli aderenti;	
b) contributi di privati;	
c) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi	
 e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche sta-	
 tali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività	
 o in regime di accreditamento; di Enti Locali, di privati, i-	
taliani ed esteri;	
 d) contributi di organismi internazionali;	
e) donazioni e lasciti testamentari;	
f) rimborsi derivanti da convenzioni;	
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive	
marginali;	
h) beni immobili;	
i) beni mobili in possesso all'Associazione come da	
inventario.	
Il patrimonio dell'Associazione si considera disponibile per	
le spese di funzionamento e mantenimento e di investimento	
Te spese at tunzionamento e mantenimento e ai investimento	

per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, ad ecce-	
zione di quei beni immobili che, per espressa volontà del do-	
natore o testatore, non debbano essere alienati.	
ART. 6-ORGANI	
Gli organi statutari dell'Associazione sono:	
1) l'Assemblea dei Soci;	
2 ) il Presidente;	
3) il Consiglio di Amministrazione;	
4) il Collegio di Revisori.	
ART. 7-ASSEMBLEA - COSTITUZIONE	
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto a	
parteciparvi, cioè:	
a) -SOCI iscritti nel libro Soci alla data della convocazio-	
ne, nonchè quelli eventualmente iscritti successivamente pri-	
ma dell'inizio dell'Assemblea, che abbiano versato la quota	
associativa relativa all'anno precedente se la convocazione	
avviene entro il 28 febbraio, all'anno in corso se la data di	
convocazione è successiva al 28 febbraio;	
b) -SOCI BENEMERITI.	
Hanno diritto al voto i Soci in regola con la quota associa-	
tiva per l'anno in corso e i Soci Benemeriti, comunque	
maggiorenni.	
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:	
-in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà	
più uno dei Soci aventi diritto al voto;	

-in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci	
presenti aventi diritto al voto.	
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in ogni	
caso quando siano presenti almeno tre quarti (3/4) dei Soci	
aventi diritto al voto.	
ART. 8-ASSEMBLEA - COMPETENZE	
 L'Assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà	
 dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle	
leggi ed allo statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, an-	
 corchè non intervenuti o dissenzienti.	
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
All'Assemblea ordinaria competono:	
 a) la determinazione della quota associativa annuale minima	
per i Soci ordinari;	
b) la determinazione del numero e l'elezione del Presidente	
 e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;	
c) l'elezione del Collegio dei Revisori ed il suo	
 Presidente;	
 d) la nomina dei Soci Benemeriti;	
e) l'approvazione del programma delle attività annuali e del	
 bilancio preventivo e consuntivo;	
f) delibere su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Con-	
siglio di Amministrazione;	
g) l'esclusione del socio per gravi motivi ai sensi del-	
l'art.24 del C.C	

All'Assemblea straordinaria competono:	
a) le modificazioni dello Statuto;	
b) lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più li-	
quidatori determinando le modalità di liquidazione del patri-	
monio e di devoluzione dei beni residui.	
ART. 9-ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE	
L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le	
veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data,	
l'ora e il luogo - che può anche essere diverso da quello	
della sede dell'AIPD Sezione di Lecce - ONLUS - da inviarsi	
ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per	
l'Assemblea stessa, anche a mezzo elettronico (e-mail). L'av-	
viso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazio-	
ne, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse	
modalità.	
Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno,	
l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo	
proposto.	
L'Assemblea è convocata entro l'ultima domenica di febbraio o	
la prima di marzo di ciascun anno per l'approvazione del bi-	
lancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approva-	
zione del programma di attività e del bilancio preventivo.	
L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consi-	
glio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta,	
previa motivazione, dal Collegio dei Revisori o da almeno un	

quarto dei Soci aventi diritto al voto (determinato ai sensi	
dell'articolo 7) entro un mese dalla ricezione della	
richiesta.	
ART. 10-ASSEMBLEA - UFFICIO DI PRESIDENZA	
L'Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o da chi	
ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla mag-	
gioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.	
Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario e nomina	
pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di delibera-	
re a schede segrete sulla elezione del Presidente, dei Consi-	
glieri, dei Revisori o su altro argomento di sua competenza.	
In caso di Assemblea straordinaria laddove l'atto necessiti	
la stesura da parte di un Notaio quest'ultimo assumerà il	
ruolo di segretario.	
ART. 11-ASSEMBLEA DELIBERAZIONI	
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle	
che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Con-	
siglio di Amministrazione non hanno diritto al voto. L'Assem-	
blea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi	
di votare per appello nominale o a schede segrete. Nelle as-	
semblee ordinarie le deliberazioni vengono prese a maggioran-	
za di voti, intendendosi per maggioranza quella computata	
sulla base del numero dei presenti personalmente o per delega	
aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea. Per delibe-	
rare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favo-	

revole di almeno i tre quarti degli associati (art. 21 C.C.).	
Le determinazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria	
devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal	
Segretario dell'assemblea; tutti i verbali devono essere	
scritti nell'apposito libro.	
ART. 12-IL PRESIDENTE	
Il Presidente ha la responsabilità della firma sociale e la	
rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed	
in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in	
qualsiasi sede e grado.	
Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere del-	
l'Assemblea e del Consiglio, con il coinvolgimento degli al-	
tri membri, riferendo al Consiglio stesso di eventuali osta-	
coli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'ab-	
biano modificata, ed in quest'ultimo caso richiedendone la	
ratifica.	
Il presidente, o per delega un membro del Consiglio di Ammi-	
nistrazione, s'impegna a partecipare attivamente ai lavori	
del Comitato Consultivo Nazionale, organo di collegamento tra	
le sezioni ed il Consiglio di Amministrazione Nazionale, che	
si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni	
dello Statuto e del Regolamento delle Sezioni, del programma	
delle attività e dell'analisi delle risorse.	
Il Presidente si impegna a rispettare nella propria Sezione	
l'applicazione del Regolamento delle Sezioni.	

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vice	
Presidente che convoca una assemblea da tenersi entro sessan-	
ta giorni per le nuove elezioni.	
ART. 13-CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE	
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e	
da non meno di quattro a non più di otto altre persone.	
I componenti del Consiglio durano in carica tre anni, salvo	
che la delibera di nomina determini un periodo più breve. So-	
no rieleggibili e prestano la loro attività volontariamente e	
gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per	
conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato,	
entro i limiti fissati dal Consiglio stesso (ai sensi della	
L. 266/91).	
I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino	
a tre riunioni consecutive sono equiparati a dimissionari.	
Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo	
uno o più componenti. gli altri provvedono a sostituirli tra	
i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così	
nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci	
che delibera al riguardo. L'intero Consiglio cessa d'ufficio	
quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggio-	
ranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimango-	
no in carica per la sola gestione ordinaria finche l'Assem-	
blea dei Soci, convocata d'urgenza e comunque non oltre qua-	
rantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da es-	

si o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dal Collegio dei	
Revisori, abbia ricostituito il Consiglio.	
ART. 14-CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE	
Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presiden-	
te o, in sua assenza, da chi. ne fa le veci, mediante avviso	
recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della	
riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell'Asso-	
ciazione. da spedirsi a ciascun componente del Consiglio al-	
meno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso d'urgenza,	
mediante telegramma da spedirsi almeno quarantotto ore prima	
dell'adunanza.	
Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente con	
l'accordo di tutti i Consiglieri almeno quarantotto ore prima	
dell'adunanza. Il Consiglio deve altresì essere convocato	
quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine	
del giorno, almeno tre Consiglieri o il Collegio dei Reviso-	
ri; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il	
Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.	
ART. 15-CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADUNANZE E	
DELIBERAZIONI	
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la	
presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le	
deliberazioni vanno prese a maggioranza dei voti dei presen-	
ti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si a-	
stengano. In caso di parità è determinante il voto del Presi-	

dente della riunione. Le deliberazioni consiliari debbono	
constare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sotto-	
scritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.	
ART. 16-CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENZA -	
COMPETENZE	
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti	
per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e	
per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,	
eccettuati quelli che la legge ed il presente statuto riser-	
vano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.	
Il Consiglio nomina un Vice Presidente che sostituisce il	
Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza an-	
che per dimissioni; può anche attribuire a uno o più dei suoi	
componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad al-	
tri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi	
dell'Associazione. Il Consiglio può anche istituire comitati	
consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamen-	
to e le norme di funzionamento.	
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato con-	
sultivo formato da persone Down maggiorenni perchè possa dare	
il proprio contributo di idee e bisogni alla programmazione	
ed anche al fine di favorire un processo di crescita e re-	
sponsabilizzazione sempre più largo tra le persone Down sulle	
attività e la gestione dell'Associazione.	
Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere	

convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per	
l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'am-	
bito del programma e del bilancio preventivo approvati con	
facoltà di delegarne l'esecuzione.	
Il Consiglio delibera sull'accettazione di donazioni, ere-	
dità, lasciti, aventi per oggetto beni immobili, nonchè sul-	
l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione degli stessi.	
Il Consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissione	
dei Soci e sulla proposta all'Assemblea dei Soci benemeriti,	
determinare i limiti per il rimborso delle spese sostenute	
dai propri Soci per le attività prestate.	
ART. 17-BILANCI ED AMMINISTRAZIONE	
L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 di-	
cembre di ogni anno. Per ogni anno finanziario, il Consiglio	
presenta all'Assemblea dei Soci entro, l'ultima domenica di	
febbraio o la prima di marzo il Bilancio consuntivo dell'anno	
finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e	
quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui	
del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità	
separate, ed il programma annuale delle attività ed il bilan-	
cio preventivo di competenza, comprendente le somme che si	
prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare	
nell'anno finanziario successivo.	
Ciascun Bilancio viene corredato da una relazione del Consi-	
glio di Amministrazione che illustra il contenuto del bilan-	

cio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione,
le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo
ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realiz-
zate. I documenti. sopra citati verranno depositati presso la
sede con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata
per l'assemblea convocata al fine dell'approvazione.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il parere favo-
revole del Collegio dei Revisori, il Regolamento amministra-
tivo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per
l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la
formazione dei Bilanci, l'espletamento dei servizi di cassa,
quest'ultimo affidato al Tesoriere, se nominato dal Consiglio
anche al di fuori dei suoi componenti, o ad una banca, desi-
gnata dal Consiglio medesimo.
Eventuali avanzi di gestione non saranno in alcun caso di-
stribuiti, ma sempre destinati alla realizzazione delle atti-
vità istituzionali o a quelle direttamente connesse.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, u-
tili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destina-
zione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o
regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
ART. 18-COLLEGIO DEI REVISORI - COMPOSIZIONE
Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone anche non

Socie, nominate dall'Assemblea dei soci che ne designano il	
Presidente, scelto possibilmente tra gli iscritti nel ruolo	
dei Revisori Ufficiali dei Conti e negli Albi professionali	
dei dottori commercialisti e dei ragionieri; che non siano	
coniugi, parenti o affini entro il 4° grado dei componenti	
del Consiglio di Amministrazione. I Revisori durano in cari-	
ca. un triennio salvo che la delibera dì nomina determini un	
periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ul-	
timo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine as-	
sembleari, prestano la loro attività gratuitamente e sono	
rieleggibili. Quando un Revisore viene, per qualsiasi motivo,	
a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato,	
la prima Assemblea provvede a reintegrare il Collegio, ferma	
la scadenza di esso al termine stabilito nel precedente	
 comma.	
ART. 19-COLLEGIO DEI REVISORI - COMPETENZA	
Al Collegio dei Revisori compete:	
a) il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale	
dell'ordinato andamento amministrativo, della regolare tenuta	
della contabilità e della rispondenza dei Bilanci alle risul-	
tanze contabili, accertando il rispetto delle norme di legge	
dello Statuto, e del regolamento amministrativo-contabile;	
b) la presentazione all'Assemblea dei Soci di una propria	
relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento ammini-	
strativo-contabile ed economico-finanziario;	

c) provvedere, occorrendo; a richiedere la convocazione del-	
l'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e, se	
del caso, a convocare i medesimi, a compiere quanto altro	
 previsto dallo Statuto di competenza del Collegio medesimo e	
dell'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.	
ART. 20-DISPOSIZIONI FINALI	
Per tutto quanto non contemplato e regolato da questo statu-	
to, si applicano le norme del Codice Civile e le altre dispo-	
sizioni di legge in materia di Associazioni private non rico-	
nosciute, non aventi per oggetto l'esercizio di attività com-	
merciali, nè fini di lucro o speculativi, e sulle ONLUS.	
In caso di scioglimento dell'AIPD Sezione di Lecce - ONLUS il	
suo patrimonio sarà devoluto ad altre ONLUS con finalità ana-	
loghe o a fini di pubblica utilità, in conformità a quanto	
disposto dall'art. 10, comma 1 (lettera f), del D. Lgs. 4 di-	
cembre 1997, n. 460.	
Firmato: Maria Teresa Calignano, Andreina De Nunzio Notaio,	
L.S.	